

Oggetto: Assunzione con contratto a tempo determinato, a tempo parziale (24 ore settimanali - orizzontali), Operatore Socio Sanitario cat. BE1, Signora Stagnoli Stefania.

IL DIRETTORE

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere all'assunzione temporanea di personale per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo, poiché la carenza di personale può pregiudicare il delicato assetto della turnistica e lo svolgimento dei servizi assistenziali posti in essere da questo Ente, anche in conseguenza della riorganizzazione interna per nuclei adottata a seguito dell'epidemia da coronavirus.

Richiamata la determinazione n. 128 del 12 giugno 2017, esecutiva con cui il Direttore della Rosa dei Venti A.p.s.p di Borgo Chiese approva la graduatoria finale di merito della pubblica selezione per OSS, bandita in forma associata con l'A.p.s.p. "P. Odone Nicolini" di Pieve di Bono-Prezzo e "Villa San Lorenzo" di Storo e presa in esame la graduatoria medesima, senza trovare disponibilità alcuna.

Acquisita la disponibilità, della Signora Stagnoli Stefania, già dipendente presso l'Ente, ad essere assunta a tempo determinato, a tempo parziale (24 ore settimanali - orizzontali), Operatore Socio Sanitario cat. BE1 dal 21 ottobre 2020 e fino al 30 aprile 2021.

Accertato che l'assunzione di cui trattasi è subordinata al possesso dei requisiti generali per l'accesso al posto.

Visto lo schema di contratto individuale di lavoro predisposto dall'ufficio amministrativo che richiama le ragioni di carattere produttivo ed organizzativo, specificate nel presente provvedimento che impongono l'assunzione e che verrà sottoscritto dal dipendente, anticipatamente o contestualmente all'inizio della prestazione.

Esaminato allo scopo quanto previsto dal vigente R.O. del personale dipendente e dal C.C.P.L. 01.10.2018.

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Rosa dei Venti" di Borgo Chiese, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 dd. 17.05.2017.

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'azienda.

Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12.2007 n. 12/L.

Visto il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10.2006 n. 12/L.

Visto il regolamento aziendale sul personale approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 25 del 11 settembre 2017.

Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m. e la L. R. 28.09.2016 n. 9.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di assumere con contratto a termine la Signora Stagnoli Stefania, in qualità di personale a tempo determinato, a tempo parziale (24 ore settimanali - orizzontali), Operatore Socio Sanitario cat. BE1 dal 21 ottobre 2020 e fino al 30 aprile 2021, per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo.
2. Di provvedere ad ogni altro adempimento inerente e conseguente alla presente determinazione, inclusa la sottoscrizione del contratto secondo lo schema depositato agli atti d'ufficio.
3. Di dare atto che la spesa relativa sarà imputata al bilancio di competenza.
4. Di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 32 c)1 della L. n. 69/2009, la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del regolamento UE n. 679 del 2016.
5. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7.
6. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15.

* * * * *

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06/12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11.1971 n. 1199.